



**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER IL  
TRASPORTO  
SCOLASTICO**

## **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

### **ART 1. OGGETTO**

1. La presente normativa definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che ne usufruiscono.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale sulla base della presente normativa, nonché del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto: con personale dipendente e mezzi di proprietà del Comune (per le materne ed elementari), con servizi di linea (per le medie), con servizi in appalto, con noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge.

### **ART 2. FUNZIONAMENTO**

1. Il servizio di trasporto per gli alunni della scuola media è affidato al servizio pubblico di linea. Le fermate sono di competenza della società che gestisce il trasporto pubblico e saranno collocate tenuto conto della situazione della viabilità e del traffico. L'utente dovrà adeguarsi alle fermate istituite.  
I percorsi stabiliti dall'Azienda di trasporto sono definitivi ed eventuali modifiche, dovute a significative variazioni agli orari e alla viabilità, saranno richieste dall'Amministrazione Comunale all'Azienda stessa .
2. Il trasporto scolastico gestito in economia con autisti dipendenti e mezzi di proprietà del Comune si svolge tramite dei punti fissi di raccolta collocati nei centri abitati ad una distanza media di circa 400 metri, calcolati su strade ed itinerari percorribili a piedi, e tramite punti sussidiari fuori dai centri, da determinarsi da parte del Servizio scuola all'inizio di ogni anno scolastico, in relazione a necessità e alla razionalizzazione del servizio.
3. L'utilizzo degli scuolabus per scopi diversi dal trasporto scolastico degli alunni, dalle proprie abitazioni al locale Istituto Scolastico e viceversa, è possibile solo per iniziative didattiche ed educative (gite scolastiche, visite ai musei, ecc..) e nei soli casi previsti dalla legge.

### **ART 3. MODALITA' DI ACCESSO**

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono presentare domanda all'inizio di ogni ciclo scolastico ( 1° anno scuola Materna, 1° anno scuola Elementare, 1° anno scuola Media ) su appositi moduli entro la data stabilita dal Servizio Scuola.
2. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata di ciascun ciclo scolastico, (scuola materna, scuola elementare, scuola media ) salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per iscritto al competente servizio comunale o a causa di sospensione e/o interruzione per mancato pagamento delle quote di compartecipazione dovute per l'anno concluso.
3. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
4. Qualora non vi fossero sufficienti posti disponibili rispetto alle domande pervenute sarà cura del Servizio Scuola comunicare alla famiglia l'accettazione o meno della domanda previa effettuazione di una selezione in base ai seguenti criteri:
  - lontananza dell'abitazione dalla scuola;
  - impossibilità della famiglia, debitamente documentata, a provvedere al trasporto;
  - sorteggio.
5. I percorsi verranno stabiliti ogni anno dal Servizio Scuola, sulla base delle domande pervenute, in determinazione dell'orario da parte dell'autorità scolastica e delle disponibilità dell'Amministrazione Comunale in relazione ai mezzi, al personale e alle risorse finanziarie da adibire al servizio.

### **ART 4. DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. I destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune di Fiesole che frequentano le Scuole Materne, Elementari Statali e paritarie iscritti alle scuole più vicine all'abitazione con una distanza fra abitazione e scuola superiore ai 500 metri per gli alunni della materna e di 800 metri per quelli delle elementari.
2. Ulteriori estensioni di tale diritto potranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
  - alunni residenti in Comuni limitrofi che frequentano le scuole del nostro territorio purchè si conformino alle fermate e agli orari già stabiliti, in questo caso la domanda dovrà essere ripresentata ogni anno scolastico, in caso di carenza di posti i residenti hanno la priorità sui non residenti.

- qualora la frequenza in scuole diverse corrisponda a criteri di programmazione e di razionalizzazione delle sedi scolastiche concordati con il Dirigente Scolastico;
- per gli alunni frequentanti la scuola media qualora abitino in zone di reale disagio scarsamente collegate e non servite dai mezzi pubblici di linea, documentando l'impossibilità della famiglia a provvedere direttamente all'accompagnamento.

#### **ART 5. MODALITA' DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO**

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno prelevati e riaccompagnati nei punti di raccolta segnalati con appositi cartelli e negli orari stabiliti dal competente ufficio comunale all'inizio dell'anno scolastico.
2. L'Amministrazione Comunale è responsabile dei trasportati dal momento della salita sui mezzi fino alla discesa.
3. I genitori sono responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus ed assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla fermata o di recarsi a riprenderlo presso la scuola, qualora, per qualsiasi causa di forza maggiore (sindacale, meteorologica, tecnica o altri impedimenti) il servizio, anche durante il corso della giornata, debba essere sospeso, valutando in proprio i modi e le forme più appropriate nel caso specifico, senza che nulla sia dovuto dal Comune agli utenti del servizio.
4. Previa autorizzazione e sottoscrizione da parte di entrambi i genitori della capacità psicofisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico, da concordarsi di volta in volta con gli incaricati del servizio, in base al variare delle singole fattispecie: orari, possibile pericolosità della zona, della strada più o meno intensamente trafficata, gli alunni delle scuole medie potranno scendere dallo scuolabus anche in assenza di un adulto. In tal senso la sensibilizzazione del genitore e la diligenza del conducente che accetta la liberatoria a firma dei genitori è di vitale importanza ai fini della totale sicurezza ed incolumità del minore.
5. Nel caso di bambini della materna ed elementare, o comunque non rientranti nel comma precedente, dovranno essere espressamente dichiarate nella domanda di iscrizione le generalità e il grado di parentela delle persone maggiorenni che in alternativa al genitore saranno delegate a prenderlo in consegna al ritorno. Qualora alla fermata non si presenti nessuno, il bambino sarà trattenuto sullo scuolabus fino alla fine del servizio e sarà cura del genitore andare a riprenderlo al deposito degli scuolabus.
6. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento

corretto secondo le principali norme di comportamento, fra le quali stare seduti ed evitare schiamazzi. I genitori sono pregati di sensibilizzare il bambino in tal senso al fine di evitare quanto più possibile danni alla incolumità del proprio figlio ed a quella degli altri.

7. Il personale di servizio è tenuto a segnalare al Servizio Scuola del Comune sia i casi di reiterata assenza dell'adulto incaricato alla fermata sia i casi di comportamento scorretto dei singoli alunni, onde adottare relativamente alla loro gravità, i seguenti provvedimenti da comunicarsi alla famiglia:
  - richiamo verbale,
  - ammonizione scritta,
  - sospensione dal servizio.
8. In caso di reiterata assenza dell'adulto incaricato alla fermata potranno inoltre essere richieste al genitore di cui trattasi maggiorazioni dell'importo da pagare per l'eventuale protrarsi dell'orario di lavoro del conducente o comunque per la maggiore onerosità del servizio ad esso imputabile.
9. Nel caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
10. Il rifiuto al pagamento dei danni di cui al comma precedente, comporterà l'attivazione delle procedure di recupero coattivo degli importi dovuti per la rimessa in pristino del mezzo danneggiato ai sensi di legge.

#### **ART. 6 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE**

1. La quota di compartecipazione al servizio è corrisposta in due rate da pagarsi con apposito bollettino postale o direttamente alla Tesoreria Comunale, entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata da corrispondere entro il 30 giugno di ciascun anno.
  - 2° rata da corrispondere entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. A coloro i quali non provvedessero al pagamento delle quote dovute nei termini di cui al precedente comma 1, verrà inviato a cura del Servizio Scuola avviso di pagamento nel quale l'importo dovuto sarà aumentato degli interessi di legge - il tutto da versare entro 10 giorni dalla data di invio del medesimo - con l'avvertimento che, in difetto, sarà dato corso alla procedura per la riscossione coattiva delle somme non riscosse.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio di trasporto anche in corso d'anno scolastico se non sono state pagate le rate alle scadenze previste e rifiutare l'accesso al servizio per l'anno successivo.

4. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### **ART. 7 AGEVOLAZIONI**

1. Coloro che intendono ottenere agevolazioni e/o esoneri parziali o totali dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio per motivi collegati a particolari condizioni di disagio economico, devono presentare al Servizio Scuola attestazione ISEE rilasciata dal competente CAAF incaricato dall'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini stabiliti.
2. Sarà cura dell' Ufficio suddetto comunicare l'eventuale concessione o meno del beneficio richiesto.

#### **ART.8 ACCOMPAGNAMENTO SUI MEZZI DI TRASPORTO**

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio trasporto scolastico è garantito per la scuola materna e per gli alunni diversamente abili tramite personale incaricato.

#### **ART. 9 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni diversamente abili, nel rispetto dei principi di cui alla Legge N° 104 del 5/02/1995 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", tramite:
  - mezzi Comunali (scuolabus utilizzati per il trasporto scolastico);
  - mezzi di linea;
  - convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell' effettiva necessità.

#### **ART. 10 ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI**

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti i mezzi, gli operatori e gli alunni trasportati siano coperti da polizza assicurativa sia per i servizi con scuolabus di proprietà comunale che per quelli effettuati in appalto.